



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 febbraio 2023
(OR. en)

6255/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0028(COD)**

JUSTCIV 22
JAI 140
JAIEX 7
AL 1
CODEC 157

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 65 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 65 final.

All.: COM(2023) 65 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.2.2023
COM(2023) 65 final

2023/0028 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale
con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e
commerciale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il continuo sviluppo dell'*acquis* dell'UE relativo a questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale presenta conseguenze anche sul piano internazionale, in quanto la maggioranza di tali questioni rientrano attualmente nella competenza esterna esclusiva dell'UE, come confermato dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea. Determinati impegni internazionali possono infatti incidere sulla normativa dell'Unione o modificarla, qualora rientrino in un settore già in gran parte disciplinato da tale normativa¹. In tale contesto, la negoziazione di accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi è stata circoscritta alle possibilità offerte dal meccanismo speciale previsto dal regolamento (CE) n. 662/2009², dal regolamento (CE) n. 664/2009³ del Consiglio e dall'articolo 351 TFUE.

Con nota verbale del 26 luglio 2016, l'Algeria ha contattato la Francia proponendo l'avvio di negoziati per un nuovo accordo bilaterale di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, con l'obiettivo di modernizzare e consolidare in un unico strumento i tre strumenti di cooperazione giudiziaria esistenti tra Francia e Algeria conclusi rispettivamente nel 1962, 1964 e 1980.

Con lettera dell'8 dicembre 2016, la Francia si è rivolta alla Commissione chiedendo l'autorizzazione a negoziare e concludere un accordo bilaterale con l'Algeria in materia civile e commerciale, indicando che non era stato ancora deciso se inserire nell'accordo le questioni riguardanti il diritto di famiglia. Contestualmente è stata presentata una bozza di accordo comprendente, tra l'altro, disposizioni in materia di notificazione o comunicazione degli atti, assunzione delle prove, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e gratuito patrocinio. La Francia ha riconosciuto che almeno alcune disposizioni della bozza di accordo rientrerebbero nella competenza esterna esclusiva dell'UE.

La Francia ha spiegato che i vecchi strumenti in vigore non erano più adatti a gestire in modo efficiente la stretta cooperazione bilaterale tra la Francia e l'Algeria e che vi era in generale la necessità di allinearne le disposizioni alle norme dell'UE in materia. Ad esempio non era possibile notificare gli atti per posta raccomandata o elettronica. In materia di assunzione delle prove non era consentito l'uso del collegamento video.

Tuttavia, pur riconoscendo gli eccezionali legami economici, culturali, storici, sociali e politici che intercorrono tra la Francia e l'Algeria, la Commissione ha osservato che, nella cooperazione giudiziaria con gli Stati terzi, l'UE si rifà ampiamente al quadro multilaterale esistente, come quello creato dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH). In questo modo lo stesso quadro giuridico può applicarsi a un gran numero di Stati

¹ A titolo di esempio il parere 1/13, punto 73, della Corte di giustizia europea.

² Regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 25).

³ Regolamento (CE) n. 664/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 46).

con contesti giuridici diversi, garantendo significativi vantaggi. L'UE, pertanto, promuove l'adesione dei suoi Stati partner, – in particolare i paesi mediterranei come l'Algeria – alle pertinenti convenzioni internazionali in materia di giustizia civile, molte delle quali sono state elaborate dall'HCCH.

La Commissione ha concluso che, in tale contesto, autorizzare uno Stato membro a negoziare e concludere accordi bilaterali con paesi terzi nel settore della giustizia civile che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 662/2009 e del regolamento (CE) n. 664/2009 del Consiglio non sarebbe in linea con la politica dell'UE in questo settore.

Dopo un ulteriore scambio di lettere, la questione è stata nuovamente portata all'attenzione della Commissione nel novembre 2019 ed è stata discussa in modo approfondito a più riprese, a livello sia politico che tecnico. Nel corso di tali riunioni la Francia ha chiarito che le disposizioni della bozza di accordo devono essere considerate applicabili anche agli aspetti del diritto di famiglia, nonostante la mancanza di un riferimento esplicito a tali disposizioni nel testo. Nel luglio 2020 è stata inviata alla Commissione una bozza di accordo leggermente modificata. Con nota del 9 aprile 2021 la Francia ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione della bozza di accordo e ha presentato una nuova versione in cui sono state eliminate dal testo le disposizioni relative all'esercizio della professione forense che figuravano in precedenti versioni.

La Francia ha inoltre comunicato alla Commissione i dati più recenti disponibili relativi alle sue strette relazioni con l'Algeria. Nel 2021 vivevano in Francia 611 084 cittadini algerini adulti (la comunità straniera più numerosa). Tale numero non comprendeva i minori, le persone con doppia cittadinanza e quelle residenti illegalmente in Francia. Attualmente risiedono in Algeria 31 980 cittadini francesi stando ai dati contenuti nei registri dei cittadini francesi residenti all'estero. Sul piano economico e commerciale, la Francia costituisce il secondo partner commerciale dell'Algeria e il primo investitore al di fuori del settore degli idrocarburi.

Tenendo conto dei nuovi dati presentati dalla Francia e delle spiegazioni fornite nel corso di varie riunioni tecniche tenutesi nel periodo 2019-2021, la Commissione ha deciso di riesaminare la situazione.

Era evidente che un'adesione dell'Algeria alle convenzioni fondamentali elaborate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato non avrebbe avuto luogo nel prossimo futuro, come chiarito dall'Algeria con una nota verbale del 14 febbraio 2021 indirizzata alla Francia e trasmessa da quest'ultima alla Commissione.

Infatti, nonostante gli sforzi profusi dalla Commissione (sottocomitati periodici JLS con l'Algeria, in cui la questione dell'adesione dell'Algeria alle convenzioni dell'Aia è stata costantemente sollevata; partecipazione dell'Algeria a tutte le edizioni del programma Euro-Med Giustizia finanziato dalla Commissione) e dall'HCCH (partecipazione al "processo di Malta" avviato dall'HCCH, dove erano stati illustrati i vantaggi dell'adesione al quadro multilaterale), l'Algeria si è sempre rifiutata di impegnarsi in modo costruttivo, senza motivare le ragioni alla base di tale scelta.

D'altro canto la Commissione non prevede di concludere un accordo UE-Algeria sulla cooperazione giudiziaria in materia civile. Poiché la politica dell'UE in materia si fonda sul multilateralismo, l'adesione di Stati terzi al quadro multilaterale sviluppato dall'HCCH creerebbe di per sé un quadro giuridico comune tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Algeria, dall'altro. Accordi bilaterali tra l'UE e un paese terzo, anche nel caso in cui quest'ultimo rifiuti sistematicamente di aderire alle convenzioni dell'HCCH, potrebbero essere presi in considerazione solo se fosse possibile individuare un interesse dell'Unione

sufficientemente forte sulla base della notevole importanza della cooperazione giudiziaria con tale paese per tutti gli Stati membri e non solo per uno di essi. Ciò non si verifica nel caso di specie.

Inoltre, come spiegato più dettagliatamente nel capitolo successivo, al caso di specie non erano applicabili né la possibilità offerta dall'articolo 351 TFUE né un'autorizzazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 662/2009 e (CE) n. 664/2009.

La Commissione ha pertanto concluso che per la Francia potrebbe essere presa in considerazione un'autorizzazione ad hoc a norma dell'articolo 2 TFUE. La Francia può essere autorizzata a negoziare (e, in una fase successiva, a concludere) un accordo bilaterale con l'Algeria in materie che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'UE, tenuto conto dei legami eccezionali che uniscono questi due paesi, purché ciò non costituisca un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione.

Resta inteso che il multilateralismo rimane una pietra angolare della politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e che tale autorizzazione a negoziare, se concessa dal Consiglio, deve essere considerata eccezionale e non deve in alcun modo costituire un precedente. Il mero rifiuto di uno Stato terzo di aderire alle convenzioni dell'HCCCH non dovrebbe essere considerato l'unico prerequisito per la concessione di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, ma è necessario dimostrare che la relazione tra uno Stato membro e un determinato paese terzo presenta carattere di eccezionalità.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La rinegoziazione di accordi bilaterali esistenti in materie che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'UE è consentita, a norma dell'articolo 351 TFUE, agli Stati aderenti all'Unione europea, al fine di eliminare eventuali incompatibilità tra l'*acquis* dell'UE e gli accordi internazionali conclusi da tali Stati membri e paesi terzi prima della data della loro adesione. Diversi Stati membri si sono già avvalsi di questo articolo per aggiornare gli accordi di mutua assistenza giuridica relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale con i paesi terzi e la Commissione è stata tenuta al corrente di tale processo. Tuttavia, la formulazione dell'articolo 351 TFUE non consente agli Stati membri fondatori della Comunità economica europea di aggiornare gli accordi conclusi dopo il 1° gennaio 1958. La possibilità di rinegoziare gli accordi bilaterali con i paesi terzi al fine di allinearli all'*acquis* è quindi preclusa agli Stati membri, compresa la Francia, i cui accordi da rinegoziare risalgono al 1962, 1964 e 1980⁴.

Tale situazione è stata in parte attenuata dall'adozione del regolamento (CE) n. 662/2009 e del regolamento (CE) n. 664/2009 del Consiglio che, in via eccezionale e a condizioni rigorose, consentono agli Stati membri di negoziare e concludere accordi internazionali in determinate materie di competenza esclusiva dell'UE. Tuttavia, l'ambito di applicazione di questi due regolamenti è molto ristretto e non è in grado di coprire la gamma di questioni trattate nel progetto di accordo tra la Francia e l'Algeria. I regolamenti citati rivestono carattere eccezionale e dovrebbero essere interpretati in modo restrittivo.

In tale contesto, l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE recita: *"Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione."*

⁴ Sull'interpretazione dell'articolo 351 TFUE, cfr. causa C-435/22 PPU, punti 115-126, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0435>

Come ricordato in precedenza, questa disposizione potrebbe essere utilizzata per autorizzare la Francia ad avviare negoziati con l'Algeria. Le conclusioni del Consiglio sul futuro della cooperazione giudiziaria in materia civile del 2019⁵ lasciano aperta tale possibilità, in quanto il Consiglio ricorda *"che un approccio multilaterale è un elemento essenziale della cooperazione internazionale anche nel settore della giustizia civile (...) Per casi particolari in cui non è possibile la cooperazione multilaterale, il Consiglio invita la Commissione a presentare alternative efficaci per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese"*.

Poiché il futuro accordo si ispirerà all'*acquis* dell'UE e alle convenzioni dell'HCCH, i relativi negoziati potrebbero contribuire a sensibilizzare l'Algeria sui vantaggi garantiti da un'adesione al quadro multilaterale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'Algeria è un partner molto importante per l'Europa, per la sua vicinanza e le sue dimensioni, per il suo ruolo stabilizzatore nella regione e nel continente africano e soprattutto per gli stretti legami che uniscono da tempo gli Stati membri dell'UE con l'Algeria.

L'Unione europea coopera con l'Algeria nel quadro della politica europea di vicinato e della sua dimensione meridionale, il "Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale - Una nuova agenda per il Mediterraneo"⁶. Le relazioni tra l'UE e l'Algeria si basano sull'accordo di associazione entrato in vigore nel 2005, il quadro giuridico che disciplina le relazioni tra le parti negli ambiti economico, commerciale, politico, sociale e culturale. Tale quadro ha consentito un ravvicinamento tra l'Algeria e l'UE attraverso una stretta cooperazione tecnica sui vari assi dell'accordo.

L'articolo 85 relativo alla cooperazione giuridica e giudiziaria fa riferimento - per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile - al miglioramento dell'assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare. All'occorrenza, nell'ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi.

Gli Stati membri hanno facoltà di rinegoziare accordi bilaterali con paesi terzi in altri ambiti delle politiche dell'UE, sia attraverso un meccanismo specifico sia in virtù di un potere conferito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, principalmente nelle questioni tecniche relative ai trasporti. Ad esempio, il regolamento (CE) n. 847/2004⁷ stabilisce orientamenti per l'adeguamento, da parte degli Stati membri, degli accordi bilaterali di servizio aereo esistenti nonché criteri relativi alla negoziazione e alla conclusione di futuri accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi; Esso stabilisce inoltre una procedura specifica per l'autorizzazione.

⁵ GU C 419 del 12.12.2019.

⁶ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale Una nuova agenda per il Mediterraneo
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf

⁷ Regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7); Rettifica del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 2.6.2004, pag. 3)

La procedura di autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE è stata recentemente utilizzata in materia di trasporti, ad esempio nel contesto di un accordo tra l'Italia e la Svizzera⁸ e di un altro tra la Germania e la Svizzera⁹.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 2, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 81, paragrafo 2, TFUE, in quanto la proposta riguarda le disposizioni del progetto di accordo tra la Francia e l'Algeria che si riferiscono alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, ad esclusione delle questioni relative al diritto di famiglia, che sono considerate in un'iniziativa parallela.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non applicabile in quanto la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.

• Proporzionalità

La proposta ha l'obiettivo di autorizzare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, la negoziazione di un accordo bilaterale tra la Francia e l'Algeria su questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'UE. Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si limita a quanto è necessario per il conseguire tale obiettivo.

Come spiegato in precedenza, l'unica opzione in linea con il quadro giuridico disponibile e la politica dell'UE relativa alla cooperazione giudiziaria in materia civile, che si basa sul multilateralismo e non prevede la negoziazione di un accordo UE-Algeria in materia, è il conferimento alla Francia di un'autorizzazione a negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria.

• Scelta dell'atto giuridico

L'autorizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE dovrebbe essere concessa dal legislatore dell'Unione, deliberando secondo la procedura legislativa di cui all'articolo 81, paragrafo 2, TFUE. L'atto proposto, nella sua natura specifica di autorizzazione individuale, deve essere adottato in risposta a una richiesta corrispondente presentata dalla Francia. Esso dovrebbe pertanto assumere la forma di una decisione di cui è destinataria la Francia. Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce uno strumento adeguato per autorizzare la Francia, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE ad agire in questa materia.

⁸ Decisione (UE) 2020/854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 47).

⁹ Decisione (UE) 2020/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 44).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Francia e concerne esclusivamente questo Stato membro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Si prevede di seguire da vicino l'andamento dei negoziati tra la Francia e l'Algeria affinché l'accordo finale abbia un impatto minimo sull'*acquis*. A tal fine, la Commissione partecipa ai negoziati in qualità di osservatore ed è tenuta al corrente dei progressi e dei risultati delle varie fasi dei negoziati. La Francia e la Commissione riferiranno, se del caso, al gruppo per le questioni di diritto civile. Alcune direttive di negoziato dovrebbero essere emanate con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera dell'8 dicembre 2016, la Francia ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a negoziare con l'Algeria un accordo bilaterale relativo a questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, con l'obiettivo di modernizzare e consolidare i tre strumenti di cooperazione giudiziaria del 1962, 1964 e 1980 attualmente in vigore.
- (2) La Francia ha fornito informazioni da cui si evince che lo Stato membro ha un interesse specifico a negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria, in virtù degli eccezionali legami economici, culturali, storici, sociali e politici che intrattiene con l'Algeria.
- (3) In particolare, la Francia ha fornito dati sull'elevato numero di cittadini algerini residenti sul suo territorio e di cittadini francesi residenti in Algeria e sull'importanza specifica degli scambi commerciali tra i due paesi.
- (4) Le relazioni tra l'UE e l'Algeria si basano sull'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra¹⁰, entrato in vigore nel 2005. Detto accordo costituisce il quadro giuridico che disciplina le relazioni tra le parti negli ambiti economico, commerciale, politico, sociale e culturale.
- (5) L'articolo 85 dell'accordo euromediterraneo stabilisce che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un'importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre forme di cooperazione tra l'UE e l'Algeria e che, all'occorrenza, nell'ambito di detta cooperazione si possono negoziare accordi tali ambiti.
- (6) Le relazioni dell'UE con i paesi terzi per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale si basano sul quadro giuridico elaborato dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, conformemente al principio del multilateralismo. Tuttavia, l'Algeria non è membro della conferenza dell'Aia di diritto

¹⁰ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall'altra (GU L 265 del 10.10.2005, pag. 1).

internazionale privato e si è finora rifiutata di aderire alle sue convenzioni fondamentali.

- (7) Ciononostante, il progetto di accordo sembra ispirarsi ampiamente al sistema istituito dalle convenzioni dell'Aia e dalla legislazione dell'UE adottata sulle stesse materie.
- (8) La maggior parte delle questioni da trattare nel progetto di accordo tra la Francia e l'Algeria incide sull'*acquis* dell'UE. Di conseguenza, le materie oggetto di tali impegni internazionali rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se autorizzati dall'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con la base giuridica sostanziale dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE.
- (9) Data la competenza dell'UE sulla maggior parte delle questioni, la Francia dovrebbe riferire periodicamente alla Commissione sull'andamento dei negoziati. Sia la Francia che la Commissione informeranno periodicamente il gruppo per le questioni di diritto civile sull'andamento dei negoziati.
- (10) Non vi sono indicazioni che il futuro accordo abbia necessariamente effetti negativi sull'*acquis*. È tuttavia opportuno prevedere direttive di negoziato volte a ridurre al minimo il rischio di tali effetti negativi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata a negoziare un accordo con l'Algeria su questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile, a condizione che siano rispettate le seguenti direttive di negoziato:

- informare l'Algeria che la Commissione europea parteciperà ai negoziati in qualità di osservatore e sarà informata dei progressi e dei risultati ottenuti durante le varie fasi dei negoziati;
- incoraggiare l'Algeria a prendere in considerazione l'adesione alle convenzioni fondamentali elaborate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e avviare una seria analisi dei motivi per i quali l'Algeria non lo ha fatto finora;
- informare l'Algeria del fatto che, dopo la conclusione dei negoziati, è necessaria un'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea prima che le parti possano concludere l'accordo;
- informare l'Algeria del fatto che l'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea a concludere l'accordo, su proposta della Commissione, potrebbe stabilire che l'accordo abbia una validità temporale limitata (ad esempio, cinque anni) e che debba essere riesaminato in una fase successiva;
- inserire una disposizione secondo cui le decisioni riconosciute in Francia ai sensi del presente accordo non possono successivamente essere estese ad altri Stati membri dell'UE;
- garantire che le disposizioni relative al diritto di rifiutare la notificazione o comunicazione degli atti siano allineate alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

(rifusione)¹¹ e che quindi il destinatario possa rifiutare di ricevere l'atto o al momento stesso della notificazione o comunicazione o entro due settimane dal momento della notificazione o comunicazione;

- informare l'Algeria che, a seconda dell'andamento dei negoziati, a un dato momento potrebbero essere necessarie altre direttive di negoziato.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con la Commissione.

La Francia riferisce periodicamente alla Commissione in merito alle misure adottate ai sensi della presente decisione e la consulta periodicamente.

Su richiesta della Commissione, la Francia le riferisce per iscritto sull'andamento e l'esito dei negoziati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

¹¹ Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40)